



## IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. n. 207006) del 30 novembre 2018;
- VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto Rettorale n. 961 (prot. n. 167937) del 4 agosto 2022;
- VISTO il nuovo Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 1297 (prot. n. 233933) del 1° ottobre 2024;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3 del vigente Regolamento per le elezioni studentesche il voto viene espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, secondo la disciplina individuata nel decreto di indizione delle elezioni;
- VISTI i Decreti dei Presidenti delle Scuole di Ateneo con i quali sono stati nominati i rappresentanti degli studenti eletti, per il biennio 2023-2025, nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di studio e di Scuole di Specializzazione;
- VISTO l'espletamento di una tornata di elezioni suppletive per il biennio 2023-2025 negli organi rimasti privi di rappresentanza o che hanno visto eletta una rappresentanza ridotta rispetto a quella spettante;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 1450 (prot. n. 312286) del 19 dicembre 2023 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, per il restante periodo del mandato relativo al biennio 2023-2025, in alcuni Consigli di Dipartimento, Consigli di Corso di studio e di Scuole di Specializzazione;
- CONSIDERATA la necessità di procedere con il rinnovo dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2025-2027;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 253 (prot. n. 52524) del 5 marzo 2025 con il quale sono state indette per i giorni 14 e 15 maggio 2025 le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze per il biennio 2025-2027, ed e in particolare quanto stabilito circa il numero e la composizione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento;
- VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio coordinati dalla Scuola,

DECRETA

### Art. 1 - Indizione

1. Sono indette per i **giorni 14 e 15 maggio 2025** le elezioni di:



- n. 2 studenti nel Consiglio della Scuola di Agraria;
  
- n. 4 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea (L-25) in Scienze Agrarie (B020)
  - n. 2 studenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
  
- n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea (L-38) in Scienze Faunistiche (B191)
  - n. 1 studente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
  
- n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea (L-25) in Scienze Forestali e Ambientali (B019)
  - n. 2 studenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
  
- n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Scienze e tecnologie per la gestione degli spazi verdi e del paesaggio (B235)
  - n. 2 studenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
  
- n. 4 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Tecnologie alimentari (B024)
  - n. 1 studente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
  
- n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea Professionalizzante (L-P02) in Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno-arredo-edilizia (B272);
  
- n. 4 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea (L-25 & L-26) in Viticoltura ed Enologia (B022)
  - n. 1 studente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
  
- n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (LM-7) in Biotecnologie per la gestione ambientale e l'agricoltura sostenibile (B225)
  - n. 1 studente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
  
- n. 2 studenti nel Consiglio di Laurea Magistrale (LM-70) di Innovazione Sostenibile in Viticoltura ed Enologia (B253);
  
- n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (LM-69) in Natural Resources Management for Tropical Rural Development (B216)
  - n. 2 studenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);



- n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (LM-86) in Scienze e gestione delle risorse faunistico ambientali (B112);
- n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Magistrale (LM-69) in Scienze e tecnologie agrarie (B098)
  - n. 3 studenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
- n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (LM-70) in Scienze e Tecnologie Alimentari (B188)
  - n.1 studente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
- n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (LM-73) in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali (B112)
  - n. 2 studenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);

### **Art. 2 - Disposizioni generali per l'elettorato**

1. All'elezione degli studenti nel Consiglio della Scuola partecipano tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, come individuati nell'articolo che segue.

### **Art. 3 – Disposizioni particolari per l'elettorato**

1. All'elezione dei rappresentanti degli studenti:
  - 1) nel CCL (B020) Scienze Agrarie partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:
    - (B020) Scienze Agrarie
    - (0948) Scienze agrarie per la sicurezza alimentare e ambientale nei tropici
    - (0301) Scienze e tecnologie agrarie
    - (0303) Scienze e tecnologie agrarie tropicali e subtropicali
    - (088) Agricoltura tropicale e subtropicale
    - (001) Scienze agrarie
    - (095) Scienze agrarie
    - (032) Scienze agrarie tropicali e subtropicali
    - (215) Scienze agrarie tropicali e subtropicali
    - (171) Scienze e tecnologie agrarie
  - 2) nel CCl (B191) Scienze Faunistiche partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:
    - (B191) Scienze faunistiche
    - (117) Produzioni animali
    - (B023) Scienze faunistiche



- (0947) Scienze faunistiche  
(0305) Tutela e gestione delle risorse faunistiche  
(101) Tecnica faunistica
- 3) nel CCL (B019) Scienze Forestali e ambientali partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(188) Tecniche forestali e tecnologie del legno  
(B019) Scienze forestali e ambientali  
(0302) Scienze forestali e ambientali  
(0307) Tecnologie del legno  
(002) Scienze forestali  
(096) Scienze forestali  
(172) Scienze forestali e ambientali
- 4) nel CCL (B235) Scienze e tecnologie per la gestione degli spazi verdi e del paesaggio partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B235) Scienze e tecnologie per la gestione degli spazi verdi e del paesaggio  
(118) Produzioni vegetali  
(B021) Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde  
(0949) Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde  
(0306) Tecnica vivaistica  
(104) Tecnica vivaistica
- 5) nel CCL (B024) Tecnologie alimentari partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B024) Tecnologie alimentari  
(0304) Scienze e tecnologie alimentari  
(175) Scienze e tecnologie alimentari  
(119) Tecnologie alimentari
- 6) nel CCLP (B272) Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B228) Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia  
(B239) Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia  
(B272) Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia
- 7) nel CCL (B022) Viticoltura ed Enologia partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B022) Viticoltura ed enologia  
(0308) Viticoltura ed enologia  
(216) Viticoltura ed enologia
- 8) nel CCLM (B225) Biotecnologie per la gestione ambientale e l'agricoltura sostenibile partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B225) Biotecnologie per la gestione ambientale e l'agricoltura sostenibile  
(B100) Biotecnologie agrarie
- 9) nel CCLM (B253) Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia partecipano gli studenti iscritti al Corso:



(B253) Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia.

10) nel CCLM (B216) Natural Resources management for Tropical Rural Development partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B216) Natural resources management for tropical rural development

(0621) Scienze dello sviluppo dei sistemi agrari tropicali

(0692) Sviluppo rurale e tecniche sostenibili

(B099) Sviluppo rurale tropicale

(B208) Tropical rural development – Sviluppo rurale tropicale

11) nel CCLM (B112) Scienze e gestione delle risorse faunistico ambientali partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B112) Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali

(0954) Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali

(0584) Agrozootecnica

12) nel CCLM (B098) Scienze e tecnologie agrarie partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B098) Scienze e tecnologie agrarie

(0952) Agroingegneria

(0953) Scienze delle produzioni vegetali di qualità

(0955) Scienze e tecnologie fitosanitarie (medicina delle piante)

13) nel CCLM (B188) Scienze e tecnologie alimentari partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B188) Scienze e tecnologie alimentari

(0581) Enologia

(0693) Gestione della qualità dei prodotti alimentari

(B101) Scienze alimentari ed enologia

14) nel CCLM (B102) Scienze e tecnologie dei sistemi forestali partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B102) Scienze e tecnologie dei sistemi forestali

(0620) Gestione dei sistemi forestali

#### **Art. 4 -Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2024-2025. Trova, in ogni caso, applicazione l'art. 4 del Regolamento per le elezioni studentesche.

#### **Art. 5 – Disposizioni generali sul sistema elettorale**

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola e nei Consigli di corso di studio trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 16 e 18 del Regolamento per le elezioni studentesche.



### **Art. 6 – Disposizioni particolari sul sistema elettorale**

1. Per la formazione delle liste per il Consiglio della Scuola il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore a **3**.

2. Per la formazione delle liste dei candidati per ciascun Consiglio di Corso di Studio con numero di iscritti pari o superiore a seicento, in base a quanto prevede l'art. 16 comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche, il numero massimo dei candidati è costituito dalla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di Studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Le liste non possono contenere, a pena di inammissibilità, meno di un quarto del numero massimo di candidati di cui al periodo precedente con arrotondamento per eccesso.

3. Per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti inferiore a cento sono eletti due rappresentanti; per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a cento e inferiore a duecento sono eletti tre rappresentanti. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli studenti iscritti al corso e ***sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.***

4. Per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a duecento e inferiore a seicento sono eletti quattro rappresentanti. Le elezioni si svolgono con la presentazione di candidature singole, con facoltà per ciascun candidato di dichiarare con quali altri candidati dello stesso corso di studio intende collegarsi. Tale dichiarazione deve riferirsi ad un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. I candidati collegati possono indicare una denominazione o un motto che identifichi univocamente il collegamento, e che assume la qualificazione di "gruppo". ***Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt di cui all'art. 5, comma 1 del Regolamento per le elezioni studentesche: la cifra elettorale per i candidati non collegati è pari al totale dei voti validi conseguiti; per i gruppi è pari alla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato collegato. Con riferimento ai gruppi risultano eletti, nell'ambito dei seggi ad essi spettanti, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.***

5. Per i consigli della Scuola e dei Consigli di Corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti e trova applicazione l'art. 5 Regolamento per le elezioni studentesche. Le liste di



candidati contengono un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di corso di studio e dei rappresentanti spettanti al corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Non possono contenere a pena di inammissibilità meno di un quarto del numero massimo di cui al periodo precedente.

### **Art. 7 – Piattaforma di voto**

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. L'elettore può accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.
4. L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore.
5. Il sistema verifica che il votante sia abilitato e non abbia già votato raccoglie quindi il voto espresso dall'elettore.
6. I voti sono registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. Al Termine delle votazioni la Commissione di seggio chiude le votazioni e la Commissione Elettorale Centrale avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente de-crittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

### **Art. 8 – Requisiti per la presentazione delle liste**

1. Il Presentatore di lista, all'atto di presentazione della lista, secondo la procedura informatizzata descritta nel successivo art. 9, deve indicare ed inserire:
  - a) una sigla o una breve denominazione di non più di cinquanta caratteri – nel seguito del testo “sigla” ed eventualmente un logo, atti ad identificare la lista;
  - b) l'elenco dei candidati in numero non superiore ai rappresentanti da eleggere maggiorato di un terzo, con arrotondamento per eccesso.
  - c) le dichiarazioni irrevocabili di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato.





2. Ciascuna lista presentata, salvo che non sia costituita da un unico candidato, contiene candidati di entrambi i generi, a pena di inammissibilità.

3. Il Presentatore di lista è delegato a ricevere, al proprio indirizzo mail istituzionale, tutte le comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale e a designare i rappresentanti di lista di cui all'art.10 del Regolamento per le elezioni studentesche.

### **Art. 9 – Presentazione delle liste e dei candidati**

1. Ciascun elettore può presentare una lista, accedendo al servizio di **Presentazione Liste Candidati** della Piattaforma “Eligo” accreditandosi tramite le “Credenziali Uniche di Ateneo”.

2. Ciascun elettore può presentare una sola lista per ogni Organo per il quale possiede l'elettorato attivo e per essa proporre una serie di candidati secondo quanto previsto dal precedente articolo.

3. Ciascun elettore **può presentare più liste recanti la medesima denominazione, se concorrenti ad elezioni di organi diversi.**

4. **I presentatori di lista possono essere gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione, se concorrenti ad elezioni di più organi.**

5. Il requisito di cui all'art. 8, comma 1 lett. c) del presente decreto si intende soddisfatto qualora il **candidato acceda alla propria proposta di candidatura e la validi attraverso il sistema elettronico.** La validazione attraverso l'utilizzo delle credenziali personali garantisce la provenienza e l'identità del candidato. Tale validazione comporta anche da parte del candidato la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, in particolare di “essere iscritto al corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati”.

**L'utilizzo delle proprie credenziali uniche di ateneo, al fine di quanto previsto nel presente articolo ed in ogni altro articolo del presente decreto, nonché per qualsiasi altra finalità è assolutamente personale e non può essere ceduto a nessuno, senza alcuna eccezione.**

6. La fase di presentazione delle liste e la validazione delle candidature da parte dei candidati si svolge **dalle ore 15,00 del 6 marzo 2025 e fino alle ore 15,00 del 26 marzo 2025. Entro lo stesso termine (ore 15.00 del 26 marzo 2025) i candidati dovranno accettare la**





**candidatura.**

**Per i Consigli di Corso di studio di cui all'art. 6, commi 3 e 4 del presente decreto l'accettazione delle candidature si intende soddisfatta al momento stesso della presentazione delle medesime sulla piattaforma di voto; l'inserimento delle candidature comporta anche da parte del candidato la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, in particolare di "essere iscritto al corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di scadenza di presentazione dei candidati".**

7. I candidati inseriti nelle liste suddette devono possedere i requisiti richiesti e risultare regolarmente iscritti alla data di scadenza della presentazione delle liste di cui al precedente comma.

8. L'Ufficio elettorale controlla la regolarità formale delle liste, ed effettua verifiche sul possesso dei requisiti dei candidati e, a campione, sull'autenticità delle accettazioni, entro le **ore 13,00 del 28 marzo 2025**, riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione elettorale centrale, costituita ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, quelle liste che presentano eventuali irregolarità ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

9. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti vengono esclusi dalle liste e l'ufficio elettorale, sentiti i presentatori delle liste interessate, provvede ad eliminare dalla competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultassero avere un numero di candidati inferiori al numero minimo.

10. La presentazione delle **candidature singole** per i consigli di corso di studio di cui all'art. 6, commi 3 e 4 del presente decreto può essere effettuata dalle **ore 15,00 del 6 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025**, secondo la procedura informatizzata prevista dal presente articolo.

11. Con riferimento ai consigli di corsi di studio di cui all'art. 6 comma 4 del presente decreto, per la presentazione delle **candidature collegate**, i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:

**a) presentare preliminarmente la propria candidatura singola, ai sensi del comma precedente, secondo la procedura informatizzata di cui all'art. 9 del presente decreto, dalle ore 15,00 del 6 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025;**

**b) formalizzare le candidature collegate inviando dalla mail istituzionale di uno dei candidati collegati l'apposito modulo (Allegato C) all'indirizzo mail: [ufficio.elettoralestud@unifi.it](mailto:ufficio.elettoralestud@unifi.it). Anche tale operazione deve essere effettuata dalle ore 15,00 del 6 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025.**



## **Art. 10 – Sottoscrizioni delle liste e presentazione candidature singole e collegate**

1. Il numero dei sottoscrittori di ciascuna lista deve essere almeno di:  
n. 20 elettori per il Consiglio della Scuola.

2. Gli interessati possono sottoscrivere le liste accedendo tramite le credenziali uniche d'Ateneo per i servizi online alla sezione “**Accedi alle Liste**” della piattaforma Eligo e inserendo il proprio sostegno sul sistema. Le firme di sostegno alle liste possono essere apposte **dalle ore 15,00 del 28 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 10 aprile 2025**. Ciascuna sottoscrizione, almeno fino al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere validata dal Presentatore di lista, pena l'esclusione della lista dall'elezione.

I candidati in una lista non possono sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifici, la firma di presentazione è nulla.

I presentatori delle liste potranno comunicare all'ufficio elettorale entro lo stesso termine l'ordine dei candidati all'interno della lista, che, in assenza della suddetta comunicazione, rimarrà quella presente sulla piattaforma.

3. Entro **il 17 aprile 2025** l'Ufficio elettorale provvede ad effettuare verifiche a campione circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle liste. L'Ufficio elettorale, sentiti i presentatori di lista, provvede ad escludere dalla competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultassero avere un numero di sottoscrizioni autentiche inferiori al numero minimo di cui al citato art. 8, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche.

4. Alle liste ammesse per ogni singolo organo viene automaticamente assegnato un numero d'ordine, stabilito mediante sorteggio effettuato dall'ufficio elettorale; l'elenco delle liste ammesse e l'esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web d'Ateneo, nonché trasmessi ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti.

5. Possono essere presentante **candidature singole o collegate** ai sensi dell'art. 6, comma 4 del presente decreto, per i seguenti consigli di Corso di studio:

- Scienze Agrarie (B020);
- Viticoltura ed enologia (B022);
- Tecnologie alimentari (B024).

6. I Consigli di Corso di Studio non citati dal comma precedente hanno un numero di iscritti inferiore a duecento, per cui si applica il sistema elettorale di cui all'art. 6, comma 3 del presente decreto.



### **Art. 11- Modalità di voto**

1. Le elezioni si svolgono con modalità telematica, con espressione del voto a distanza, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del presente decreto.
2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere:
  - a) un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista prescelta con riferimento all'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali, nei consigli di scuola e nei consigli di corso di studio con numero di iscritti pari o superiore a seicento;
  - b) un solo voto per il candidato prescelto con riferimento all'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio con numero di iscritti inferiore a seicento e nei consigli di scuole di specializzazione;
  - c) un solo voto per uno dei candidati collegati, con riferimento all'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio di cui all'art. 6 comma 4 del presente decreto.
3. Per votare lo studente può collegarsi con le credenziali uniche di Ateneo alla piattaforma di voto al link pubblicato a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web di Ateneo dedicato, nonché trasmesso ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo per la pubblicazione sui loro siti.
4. Il seggio elettorale telematico, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, resta aperto per le votazioni nei seguenti giorni e nei seguenti orari:
  - **14 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 18,00**
  - **15 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 18,00**
5. La sede fisica del seggio telematico viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione del seggio medesimo, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.

### **Art. 12 -Validità delle votazioni**

1. Ciascuna elezione è valida se vi prende parte almeno il 10% degli elettori; qualora non venga raggiunto detto quorum la votazione è altresì valida, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono sino a tre, e di due eletti negli altri casi.

### **Art. 13- Nomina degli eletti**

1. Alla nomina degli studenti eletti provvede il Presidente della Scuola con proprio Decreto; gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.



**Art. 14 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Decreto, si fa espressamente rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche e al Decreto Rettorale n. 253 (prot. n. 52524) del 5 marzo 2025.

IL PRESIDENTE  
*(Prof. Riccardo Bozzi)*